

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1391/93 della Commissione, del 7 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1392/93 della Commissione, del 7 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 1393/93 della Commissione, del 4 giugno 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 5
- * Regolamento (CEE) n. 1394/93 della Commissione, del 4 giugno 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9105 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 6
- * Regolamento (CEE) n. 1395/93 della Commissione, del 4 giugno 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 7
- Regolamento (CEE) n. 1396/93 della Commissione, del 7 giugno 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 846/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile 9
- Regolamento (CEE) n. 1397/93 della Commissione, del 7 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 10
- * Regolamento (CEE) n. 1398/93 della Commissione, del 7 giugno 1993, relativo alla modulazione del prezzo di entrata per l'uva da tavola originaria di Cipro 12
- * Regolamento (CEE) n. 1399/93 del Consiglio, del 7 giugno 1993, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1993 14

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

- * **Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Marocco** 23

Commissione

93/342/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle** 24

93/343/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 4 giugno 1993, relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria e recante seconda modifica della decisione 93/242/CEE** 31

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 762/93 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 762/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	141,22 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	141,22 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	181,16 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	152,19
1001 90 99	152,19 ⁽⁶⁾
1002 00 00	155,32 ⁽⁶⁾
1003 00 10	141,75
1003 00 20	141,75
1003 00 80	141,75 ⁽⁶⁾
1004 00 00	118,43
1005 10 90	141,22 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	141,22 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	145,14 ⁽⁴⁾
1008 10 00	55,91 ⁽⁷⁾
1008 20 00	107,87 ⁽⁴⁾
1008 30 00	60,19 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	60,19
1101 00 00	225,94 ⁽⁶⁾
1102 10 00	230,05
1103 11 30	292,68
1103 11 50	292,68
1103 11 90	242,37

- (¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (³) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (⁴) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (⁵) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (⁶) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (⁷) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (⁸) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (⁹) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1392/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4

giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	6	7	8	9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	2,68	2,68	2,48
1001 90 99	0	2,68	2,68	2,48
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	1,37	1,37	1,37
1003 00 20	0	1,37	1,37	1,37
1003 00 80	0	1,37	1,37	1,37
1004 00 00	0	1,39	1,39	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	3,75	3,75	3,47

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	6	7	8	9	10
1107 10 11	0	4,77	4,77	4,41	4,41
1107 10 19	0	3,56	3,56	3,30	3,30
1107 10 91	0	2,44	2,44	2,44	2,44
1107 10 99	0	1,82	1,82	1,82	1,82
1107 20 00	0	2,12	2,12	2,12	2,12

REGOLAMENTO (CEE) N. 1393/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 6403 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 6403 originari dell'India il massimale individuale è fissato a 4 410 000 ECU; che in data 3 febbraio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall'11 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0670	6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1394/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9105 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il 1993 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 9105 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 5 441 000 ECU; che in data 25 marzo 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dall' 11 giugno 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1180	9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1395/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1001/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna I della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente

alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92⁽⁴⁾, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Riso lavorato, detto « micronizzato ».</p> <p>Questo tipo di riso è stato sottoposto ad un trattamento tecnico a raggi infrarossi che non comporta la gelatinizzazione dell'amido.</p>	1006 30 92 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1006, 1006 30, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98.</p> <p>Il trattamento termico del prodotto non è abbastanza spinto da modificare la struttura del chicco di riso. Il prodotto, pertanto, non può essere considerato come riso « altrimenti lavorato » ai sensi della nota 1 b) del capitolo 10, né come riso « altrimenti preparato » ai sensi della nota 4 del capitolo 19.</p> <p>(cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata, capitolo 10, Considerazioni generali, secondo comma, e le note esplicative del sistema armonizzato, voce 1006, ultimo paragrafo)</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 1396/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 846/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 846/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1350/93 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie del Cile;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie del Cile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 7,96 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 846/93 è sostituito dall'importo di 6,43 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 2. 6. 1993, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1397/93 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 789/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1388/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 789/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 giugno 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 66.⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 5. 6. 1993, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	35,60 ⁽¹⁾
1701 11 90	35,60 ⁽¹⁾
1701 12 10	35,60 ⁽¹⁾
1701 12 90	35,60 ⁽¹⁾
1701 91 00	44,73
1701 99 10	44,73
1701 99 90	44,73 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1398/93 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 1993
relativo alla modulazione del prezzo di entrata per l'uva da tavola originaria di
Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune distribuzioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, in base agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una modulazione del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli originari di questi paesi tenendo conto del bilancio annuo degli scambi redatto per prodotti e per paesi in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei⁽²⁾;

considerando che l'esame dell'andamento prevedibile delle correnti di esportazione di uve da tavola originarie di Cipro nel quadro dell'andamento complessivo del mercato comunitario evidenzia la necessità di attuare la modulazione del prezzo di entrata per questo prodotto;

considerando che la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo di entrata dell'uva da tavola, previsto all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽⁴⁾; che l'obiettivo perseguito può essere raggiunto attraverso una riduzione di due terzi; che tale riduzione, prevista per il periodo dall'8 giugno al 4 agosto e limitatamente a determinati quantitativi, nel rispetto degli accordi mediterranei, dovrà essere applicata tuttavia solo a partire dal 21 luglio, data di entrata in vigore del prezzo di riferimento delle uve da tavola;

considerando che, affinché il sistema sia efficiente, occorre seguire l'andamento delle importazioni di tali prodotti; che, in proposito, i quantitativi di uve da tavola importate all'interno del contingente tariffario del 1993 sono controllati statisticamente nell'ambito della gestione di questo contingente, in applicazione del regolamento (CEE) n. 240/93 del Consiglio⁽⁵⁾; che è opportuno sottoporre a sorveglianza comunitaria i quantitativi importati al di fuori da tale contingente e limitatamente a un massimale di 10 500 t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 delle uve da tavola originarie di Cipro, di cui ai codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19 (numero progressivo 190040), l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto di due terzi nel periodo dal 21 luglio al 4 agosto 1993. Tale riduzione si applica limitatamente ad un quantitativo di 10 500 t.

Articolo 2

1. Le importazioni di uve da tavola originarie di Cipro, in eccesso rispetto al contingente tariffario di 9 800 t stabilito dal regolamento (CEE) n. 240/93, ma entro i limiti del massimale di 10 500 t di cui all'articolo 1, sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Le imputazioni ai quantitativi di cui trattasi si effettuano a misura che i prodotti sono presentati all'ufficio doganale sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnati da un certificato di circolazione delle merci.

I prodotti possono essere imputati al quantitativo di cui trattasi solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a partire dalla quale non è più applicabile il presente regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate a norma del primo e del secondo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate conformemente alle modalità sopra descritte, con la frequenza e nei termini stabiliti al paragrafo 4.

3. La Commissione comunica agli Stati membri la data a partire dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale, non appena sono raggiunti i quantitativi di cui trattasi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni dieci giorni, nei cinque giorni successivi alla scadenza di ogni decade, un rendiconto delle operazioni di imputazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1399/93 DEL CONSIGLIO**del 7 giugno 1993****recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1993**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 92/625/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativa all'applicazione provvisoria degli accordi tra la Comunità economica europea e taluni paesi terzi sul commercio internazionale dei tessili⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 958/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, che istituisce una procedura comunitaria per la gestione delle restrizioni quantitative all'importazione e il controllo sui prodotti tessili e di abbigliamento originari di alcuni paesi terzi⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che negli anni scorsi per la fiera di Berlino sono già stati aperti alcuni contingenti supplementari per taluni paesi terzi che esportano prodotti soggetti a restrizioni quantitative;

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare Cinese sul commercio dei prodotti tessili⁽³⁾ prevede contingenti supplementari per le fiere commerciali nel 1993;

considerando che è pertanto opportuno aprire contingenti supplementari nel 1993 per altri paesi terzi;

considerando che è auspicabile che le autorizzazioni di importazione siano rilasciate in conformità alle norme di origine di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 958/93,

⁽¹⁾ GU n. L 410 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 28. 4. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1988, pag. 1. Modificato da ultimo dallo scambio di lettere accluso al regolamento (CEE) n. 958/83.

Articolo 1

Oltre ai limiti quantitativi all'importazione fissati dal regolamento (CEE) n. 958/93, sono aperti, per le fiere commerciali che si terranno nel 1993 a Berlino, i contingenti supplementari indicati in allegato.

Articolo 2

1. Le autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, entro i contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali e dichiarati ammissibili dalle suddette autorità, a condizione che i prodotti oggetto dei contratti approvati siano stati imbarcati dopo il 15 ottobre 1993 nel paese terzo di cui sono originari per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equivalenti rilasciati in conformità del paragrafo 1 non va oltre il 31 dicembre 1994.

3. La Commissione viene informata entro il 31 dicembre 1993 dei quantitativi totali oggetto dei contratti autorizzati a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili oggetto delle autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 2 avviene in conformità delle norme di origine di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 958/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'8 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi	
1	5204 11 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Pakistan Perù	tonnellate	66	
	5204 19 00					66
	5205 11 00					
	5205 12 00					
	5205 13 00					
	5205 14 00					
	5205 15 10					
	5205 15 90					
	5205 21 00					
	5205 22 00					
	5205 23 00					
	5205 24 00					
	5205 25 10					
	5205 25 30					
	5205 25 90					
	5205 31 00					
	5205 32 00					
	5205 33 00					
	5205 34 00					
	5205 35 10					
	5205 35 90					
	5205 41 00					
	5205 42 00					
	5205 43 00					
	5205 44 00					
	5205 45 10					
	5205 45 30					
	5205 45 90					
					5206 11 00	
					5206 12 00	
					5206 13 00	
					5206 14 00	
					5206 15 10	
					5206 15 90	
					5206 21 00	
					5206 22 00	
					5206 23 00	
					5206 24 00	
					5206 25 10	
					5206 25 90	
					5206 31 00	
					5206 32 00	
					5206 33 00	
					5206 34 00	
					5206 35 10	
					5206 35 90	
					5206 41 00	
	5206 42 00					
	5206 43 00					
	5206 44 00					
	5206 45 10					
	5206 45 90					
	ex 5604 90 00					
2	5208 11 10	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Perù	tonnellate	74	
	5208 11 90					
	5208 12 11					
	5208 12 13					
	5208 12 15					
	5208 12 19					
	5208 12 91					
	5208 12 93					
	5208 12 95					
	5208 12 99					
	5208 13 00					
	5208 19 00					

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
2 (seguito)	5208 21 10				
	5208 21 90				
	5208 22 11				
	5208 22 13				
	5208 22 15				
	5208 22 19				
	5208 22 91				
	5208 22 93				
	5208 22 95				
	5208 22 99				
	5208 23 00				
	5208 29 00				
	5208 31 00				
	5208 32 11				
	5208 32 13				
	5208 32 15				
	5208 32 19				
	5208 32 91				
	5208 32 93				
	5208 32 95				
	5208 32 99				
	5208 33 00				
	5208 39 00				
	5208 41 00				
	5208 42 00				
	5208 43 00				
	5208 49 00				
	5208 51 00				
	5208 52 10				
	5208 52 90				
	5208 53 00				
	5208 59 00				
	5209 11 00				
	5209 12 00				
	5209 19 00				
	5209 21 00				
	5209 22 00				
	5209 29 00				
	5209 31 00				
	5209 32 00				
	5209 39 00				
	5209 41 00				
	5209 42 00				
	5209 43 00				
	5209 49 10				
	5209 49 90				
	5209 51 00				
	5209 52 00				
	5209 59 00				
	5210 11 10				
	5210 11 90				
	5210 12 00				
5210 19 00					
5210 21 10					
5210 21 90					
5210 22 00					
5210 29 00					
5210 31 10					
5210 31 90					
5210 32 00					
5210 39 00					
5210 41 00					
5210 42 00					
5210 49 00					
5210 51 00					
5210 52 00					
5210 59 00					

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi	
2 (seguito)	5211 11 00					
	5211 12 00					
	5211 19 00					
	5211 21 00					
	5211 22 00					
	5211 29 00					
	5211 31 00					
	5211 32 00					
	5211 39 00					
	5211 41 00					
	5211 42 00					
	5211 43 00					
	5211 49 11					
	5211 49 19					
	5211 49 90					
	5211 51 00					
	5211 52 00					
	5211 59 00					
		5212 11 10				
		5212 11 90				
		5212 12 10				
		5212 12 90				
		5212 13 10				
		5212 13 90				
		5212 14 10				
		5212 14 90				
		5212 15 10				
		5212 15 90				
		5212 21 10				
		5212 21 90				
		5212 22 10				
		5212 22 90				
		5212 23 10				
		5212 23 90				
	5212 24 10					
	5212 24 90					
	5212 25 10					
	5212 25 90					
	ex 5811 00 00					
	ex 6308 00 00					
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini) camiciole e articoli affini, a maglia	Bulgaria India Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Singapore Tailandia Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Vietnam	1 000 pezzi	71 454 212 94 225 252 70 483 22 22 25	
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	Bulgaria India Malaysia Pakistan Filippine Polonia Romania Singapore Tailandia Ungheria Vietnam	1 000 pezzi	84 252 42 215 169 150 60 73 206 54 20	

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
6	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India Indonesia Malaysia Filippine Polonia Romania Singapore Sri Lanka Tailandia Repubblica Ceca Ungheria Repubblica Slovacca Vietnam	1 000 pezzi	118
	6203 41 90				131
	6203 42 31				92
	6203 42 33				134
	6203 42 35				125
	6203 42 90				150
	6203 43 19				70
	6203 43 90				116
	6203 49 19				187
	6203 49 50				40
	6204 61 10				80
	6204 62 31				40
	6204 62 33				20
	6204 62 39				
	6204 63 18				
	6204 69 18				
	6211 32 42				
6211 33 42					
6211 42 42					
6211 43 42					
7	6106 10 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Bulgaria India Indonesia Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia Repubblica Ceca Ungheria Repubblica Slovacca Vietnam	1 000 pezzi	42
	6106 20 00				407
	6106 90 10				98
	6206 20 00				99
	6206 30 00				159
	6206 40 00				99
					82
	6				
	64				
	6				
	25				
8	6205 10 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Bulgaria India Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Polonia Romania Singapore Sri Lanka Tailandia Repubblica Ceca Repubblica Slovacca Vietnam	1 000 pezzi	156
	6205 20 00				323
	6205 30 00				218
					82
					158
					102
					53
	280				
	90				
	270				
	101				
	38				
	37				
	22				
9	5802 11 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	Pakistan	tonnellate	233
	5802 19 00				
	6302 60 00				
12	6115 12 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Polonia Romania Tailandia Ungheria	1 000 paia	80
	6115 19 10				400
	6115 19 90				458
	6115 20 11				52
	6115 20 90				
	6115 91 00				
	6115 92 00				
	6115 93 10				
	6115 93 30				
	6115 93 99				
	6115 99 00				

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
14	6201 11 00 6201 12 10 ex 6201 12 90 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo) (della categoria 21)	Polonia	1 000 pezzi	26
15	6202 11 00 6202 12 10 ex 6202 12 90 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo) (della categoria 21)	India Polonia Romania Repubblica Ceca Ungheria Repubblica Slovacca Vietnam	1 000 pezzi	124 51 68 25 57 24 20
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo e per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Polonia	1 000 pezzi	22
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	Vietnam	tonnellate	5
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	India Pakistan Repubblica Ceca Repubblica Slovacca	tonnellate	294 149 12 12

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi	
21	ex 6201 12 10	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine Sri Lanka Tailandia Vietnam	1 000 pezzi	286	
	ex 6201 12 90					240
	ex 6201 13 10					446
	ex 6201 13 90					30
	6201 91 00					
	6201 92 00					
	6201 93 00					
	ex 6202 12 10					
	ex 6202 12 90					
	ex 6202 13 10					
	ex 6202 13 90					
	6202 91 00					
	6202 92 00					
	6202 93 00					
6211 32 41						
6211 33 41						
6211 42 41						
24	6107 21 00	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	Polonia Tailandia	1 000 pezzi	80 102	
	6107 22 00					
	6107 29 00					
	6107 91 00					
	6107 92 00					
	ex 6107 99 00					
	6108 31 10					
	6108 31 90					
	6108 32 11					
	6108 32 19					
	6108 32 90					
	6108 39 00					
	6108 91 00					
	6108 92 00					
6108 99 10						
26	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India Filippine Polonia Romania Tailandia	1 000 pezzi	383 95 125 48 171	
	6104 42 00					
	6104 43 00					
	6104 44 00					
	6204 41 00					
	6204 42 00					
	6204 43 00					
	6204 44 00					
27	6104 51 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	India	1 000 pezzi	372	
	6104 52 00					
	6104 53 00					
	6104 59 00					
	6204 51 00					
	6204 52 00					
6204 53 00						
6204 59 10						
29	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	India	1 000 pezzi	268	
	6204 12 00					
	6204 13 00					
	6204 19 10					
	6204 21 00					
	6204 22 80					
	6204 23 80					
	6204 29 18					
	6211 42 31					
	6211 43 31					

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
73	6112 11 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Filippine Romania Tailandia	1 000 pezzi	284
	6112 12 00				52
	6112 19 00				70
76	6203 22 10	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo	Repubblica Ceca Repubblica Slovacca	tonnellate	20
	6203 23 10				20
	6203 29 11	Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza			
	6203 32 10				
	6203 33 10				
	6203 39 11				
	6203 42 11				
	6203 42 51				
	6203 43 11				
	6203 43 31				
	6203 49 11				
	6203 49 31				
	6204 22 10				
	6204 23 10				
	6204 29 11				
	6204 32 10				
	6204 33 10				
	6204 39 11				
	6204 62 11				
	6204 62 51				
	6204 63 11				
	6204 63 31				
	6204 69 11				
	6204 69 31				
	6211 32 10				
	6211 33 10				
	6211 42 10				
6211 43 10					
118	6302 29 10	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	Repubblica Ceca Repubblica Slovacca	tonnellate	15
	6302 39 10				15
	6302 29 30				
	6302 52 00				
	ex 6302 59 00				
	ex 6302 92 00				
ex 6302 99 00					

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Informazione relativa all'entrata in vigore del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Marocco

La Comunità economica europea ed il Regno del Marocco si sono notificati, rispettivamente il 19 novembre 1992 ed il 17 maggio 1993, l'espletamento delle procedure legali necessarie all'entrata in vigore del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica firmato il 20 giugno 1991⁽¹⁾. Di conseguenza, e conformemente alle disposizioni del suo articolo 22 paragrafo 2, il protocollo entrerà in vigore il 1° luglio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 2. 12. 1992, pag. 13.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 1993

che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle

(93/342/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile⁽³⁾, modificata dalla direttiva 92/116/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che il pollame, le uova da cova e le carni di pollame devono provenire da paesi terzi indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle; che è pertanto necessario fissare i criteri di classificazione di detti paesi terzi;

considerando che i criteri per i paesi terzi devono essere fissati tenendo conto delle norme dettate per gli Stati membri dalle direttive 92/40/CEE⁽⁵⁾ e 92/66/CEE⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) « influenza aviaria », l'infezione definita al capitolo I dell'allegato A;

b) « malattia di Newcastle », l'infezione definita al capitolo II dell'allegato A;

c) « vaccino riconosciuto », qualsiasi vaccino contro la malattia di Newcastle che soddisfa i criteri di cui all'allegato B;

d) « vaccinazione di emergenza », la vaccinazione effettuata per contenere la diffusione della malattia dopo l'insorgenza di uno o più focolai ed eseguita:

i) contro l'influenza aviaria, utilizzando qualsiasi vaccino;

ii) contro la malattia di Newcastle, utilizzando vaccini non riconosciuti;

e) « politica di eradicazione dell'infezione », l'applicazione, in presenza di focolai dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, delle misure previste all'allegato C;

f) « branco commerciale » o un branco costituito da almeno 200 volatili o qualsiasi altro branco da cui il pollame, le uova da cova o la carne possono essere esportati nella Comunità.

Articolo 2

Un paese terzo è considerato paese indenne dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, quando sia conforme ai seguenti criteri generali:

a) disporre di una struttura generale di polizia sanitaria che consenta un adeguato controllo degli allevamenti di pollame;

b) prevedere nella propria legislazione l'obbligo di denunciare i casi di influenza aviaria e di malattia di Newcastle per tutte le specie volatili e per tutti gli uccelli in cattività;

⁽¹⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 22. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1.

- c) impegnarsi ad esaminare attentamente ogni caso sospetto di dette infezioni;
- d) eseguire su campioni di ogni virus o paramixovirus di influenza aviaria individuati nei casi sospetti prove specifiche di laboratorio secondo i procedimenti di cui all'allegato A;
- e) avere la possibilità di eseguire rapidamente le analisi, nei propri laboratori ufficiali o mediante accordi con altri laboratori nazionali;
- f) autorizzare controlli dei predetti laboratori da parte di esperti della Comunità;
- g) per ogni focolaio primario, inviare isolati di virus al laboratorio di riferimento comunitario di Weybridge (Regno Unito);
- h) notificare alla Commissione, entro 24 ore dalla conferma, i focolai primari in ciascuna regione;
- i) in caso di focolai secondari, inviare alla Commissione relazioni almeno mensili sull'andamento della malattia;
- j) qualora la vaccinazione contro l'influenza aviaria e/o la malattia di Newcastle non sia vietata, sottoporre a controllo ufficiale la produzione, la sperimentazione e la distribuzione dei vaccini;
- k) notificare alla Commissione le caratteristiche dei singoli ceppi utilizzati per la produzione di vaccini contro l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle.

Articolo 3

1. Salvo il disposto dell'articolo 2, un paese terzo è considerato indenne dall'influenza aviaria qualora:

- a) negli allevamenti di pollame presenti sul suo territorio non siano insorti focolai d'infezione per almeno 36 mesi e
- b) per almeno 12 mesi non siano state effettuate vaccinazioni contro virus dell'influenza aviaria degli stessi sottotipi per i quali è nota l'esistenza di virus altamente patogeni (attualmente i sottotipi H5 e H7).

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettera b), qualora nella lotta contro la malattia si attui una politica di eradicazione dell'infezione, il periodo di 36 mesi di cui al paragrafo 1, lettera a) è ridotto a:

- a) 6 mesi se non è stata eseguita la vaccinazione d'emergenza;
- b) 12 mesi se è stata eseguita la vaccinazione d'emergenza, purché sia trascorso un ulteriore periodo di 12 mesi dal termine ufficiale di detta vaccinazione.

Articolo 4

1. Salvo il disposto dell'articolo 2, un paese terzo è considerato per la prima volta indenne dalla malattia di Newcastle qualora:

- a) negli allevamenti di pollame presenti sul suo territorio non siano insorti focolai d'infezione per almeno 36 mesi e

- b) per almeno 12 mesi non siano state effettuate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle con vaccini non riconosciuti.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, lettera b), qualora nella lotta contro la malattia si attui una politica di eradicazione dell'infezione il periodo di 36 mesi di cui al paragrafo 1, lettera a) è ridotto a:

- a) 6 mesi se non è stata eseguita la vaccinazione d'emergenza;
- b) 12 mesi se è stata eseguita la vaccinazione d'emergenza, purché sia trascorso un ulteriore periodo di 12 mesi dal termine ufficiale di detta vaccinazione.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2, lettera a), un paese terzo è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se i criteri di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 sono soddisfatti unicamente per il pollame commerciale.

In tal caso, il paese terzo interessato è autorizzato a spedire carni fresche di pollame verso la Comunità se il certificato sanitario che le accompagna reca le garanzie supplementari di cui all'allegato D. Non è autorizzata in questo caso l'esportazione verso la Comunità di pollame vivo né di uova da cova.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, lettera b), un paese terzo è considerato indenne dalla malattia di Newcastle se ammette l'uso di vaccini contro tale malattia conformi ai requisiti generali di cui all'allegato B, ma non ai requisiti particolari ivi indicati.

In tal caso, il paese terzo interessato è autorizzato a spedire verso la Comunità pollame vivo e uova da cova o carni fresche di pollame se il certificato sanitario che accompagna la merce reca le garanzie supplementari di cui agli allegati E ed F.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1° ottobre 1993.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO A

DEFINIZIONE DI « INFLUENZA AVIARIA » E DI « MALATTIA DI NEWCASTLE »

CAPITOLO I

Influenza aviaria

Per « influenza aviaria » si intende un'infezione dei volatili causata da qualsiasi virus A dell'influenza avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane, ovvero qualsiasi infezione provocata dal virus A dell'influenza, sottotipo H5 o H7, per il quale il sequenziamento dei nucleotidi abbia rivelato la presenza di molteplici amminoacidi basici nel sito di clivaggio dell'emoagglutimina.

L'IVPI deve essere determinato con il seguente procedimento :

Indice di patogenicità intravenosa (IVPI)

1. Diluire da 10^{-1} , in una soluzione isotonica salina sterile, liquido allantoico infetto prelevato dall'ultimo livello di passaggio disponibile, preferibilmente dall'isolamento iniziale senza selezione.
2. Iniettare per via endovenosa 0,1 ml di virus diluito in dieci pulcini di sei settimane (deve trattarsi di animali esenti dallo specifico patogeno).
3. Esaminare i pulcini per 10 giorni, ad intervalli di 24 ore.
4. Classificare ognuno dei pulcini ad ogni osservazione nel modo seguente : 0 = normale ; 1 = malato ; 2 = gravemente malato ; 3 = morto.
5. L'indice è calcolato come nell'esempio che segue :

Sintomi clinici	Giorni successivi all'inoculazione (numero di pulcini)										Totale	Puntaggio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
normale	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12×0	= 0
malato	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6×1	= 6
gravemente malato (*)	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6×2	= 12
morto	0	2	6	8	10	10	10	10	10	10	76×3	= 228
											Totale = 246	

Indice = punteggio medio per pulcino per ogni osservazione ossia $\frac{246}{100} = 2,46$

(*) Deve trattarsi di un giudizio clinico soggettivo ; in questo caso, tuttavia, i volatili presentano generalmente uno o più dei sintomi seguenti : complicazioni respiratorie, depressione, diarrea, cianosi dell'epidermide o del bargiglio, edema facciale o cranico, sintomi neuropatologici.

CAPITOLO II

Malattia di Newcastle

Per « malattia di Newcastle » si intende un'infezione dei volatili causata da un ceppo aviare del Paramixovirus 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,7 nei pulcini di un giorno.

L'ICPI deve essere determinato con il seguente procedimento :

Prova dell'indice di patogenicità intracerebrale (ICPI)

1. Diluire in una proporzione di 1 :10, in una soluzione isotonica salina sterile, un'aliquota di liquido allantoico infetto appena prelevato (il titolo di emoagglutinazione deve essere superiore a 2^a) (non usare antibiotici).
2. Iniettare nel cervello di dieci pulcini di un giorno (cioè aventi un'età compresa fra 24 e 40 ore dalla schiusa) 0,05 ml di virus diluito. I pulcini devono essere ottenuti da uova provenienti da un branco esente da organismi patogeni specifici.
3. Esaminare i pulcini per 8 giorni, ad intervalli di 24 ore.
4. Classificare ognuno dei pulcini ad ogni osservazione nel modo seguente : 0 = normale ; 1 = malato ; 3 = morto.
5. L'indice è calcolato come nell'esempio che segue :

Sintomi clinici	Giorni successivi all'inoculazione (numero di pulcini)								Totale	Punteggio
	1	2	3	4	5	6	7	8		
normale	10	4	0	0	0	0	0	0	14 × 0	= 0
malato	0	6	10	4	0	0	0	0	20 × 1	= 20
morto	0	0	0	6	10	10	10	10	46 × 2	= 92
Totale = 112										

Indice = punteggio medio per pulcino per ogni osservazione ossia $\frac{112}{80} = 1,4$

ALLEGATO B

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI VACCINI

1. Requisiti generali

- A. I vaccini devono essere registrati dalle autorità competenti del paese terzo interessato prima che ne siano ammesse la distribuzione e l'utilizzazione. Ai fini di tale registrazione le autorità competenti si avvalgono di un fascicolo completo contenente i dati relativi all'efficacia e all'innocuità dei vaccini. Per i vaccini importati le autorità competenti possono avvalersi dei dati controllati dalle autorità competenti del paese di produzione, sempreché questi controlli siano stati eseguiti secondo norme accettate a livello internazionale.
- B. Inoltre, l'importazione o la produzione e la distribuzione dei vaccini sono controllate dalle autorità competenti del paese terzo interessato.
- C. Prima di autorizzare la distribuzione, le autorità competenti controllano l'innocuità di ciascuna partita di vaccini, con particolare riguardo all'attenuazione o inattivazione e all'assenza di agenti contaminanti indesiderati, nonché la loro efficacia.

2. Requisiti particolari

- A. I vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa di cui il « ceppo madre » (Master Seed) è stato sottoposto ad una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI):
- i) inferiore a 0,4 se ad ogni volatile è stata somministrata per la prova una dose di almeno 10^7 EID₅₀
oppure
ii) inferiore a 0,5 se ad ogni volatile è stata somministrata per la prova una dose di almeno 10^8 EID₅₀.
- B. I vaccini inattivati contro la malattia di Newcastle sono preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa avente un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) inferiore a 0,7 nei pulcini di un giorno se ad ogni volatile è stata somministrata per la prova una dose di almeno 10^8 EID₅₀.

ALLEGATO C

MISURE MINIME DA ADOTTARE AI FINI DELL'ERADICAZIONE DI FOCOLAI DELL'INFLUENZA AVIARIA O DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE

1. In presenza di casi sospetti l'azienda è posta sotto controllo ufficiale e si applicano le seguenti misure :
 - a) tutti i campioni necessari vanno immediatamente prelevati e inviati ad un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente ;
 - b) viene compilato un registro di tutte le categorie di volatili presenti nell'azienda, specificando il numero degli animali morti e degli animali malati ; il registro deve essere tenuto aggiornato e controllato in occasione di ciascuna visita ;
 - c) tutti i volatili sono tenuti in isolamento, se possibile nei locali in cui sono allevati ;
 - d) nessun volatile può entrare nell'azienda o uscirne ;
 - e) qualsiasi movimento di persone, veicoli, materiali ecc. da o verso l'azienda è subordinato all'autorizzazione del veterinario ufficiale ;
 - f) le uova destinate al consumo possono uscire dall'azienda previa adeguata disinfezione o possono essere inviate direttamente ad un centro per un trattamento termico adeguato ;
 - g) vengono utilizzati mezzi appropriati di disinfezione alle entrate dei fabbricati in cui sono allevati i volatili, nonché agli ingressi dell'azienda stessa ;
 - h) viene effettuata un'indagine epidemiologica per individuare l'origine dell'infezione e la possibile diffusione ;
 - i) vengono posti sotto controllo ufficiale i luoghi che possono essere venuti a contatto con l'infezione, in base ai risultati dell'indagine di cui al punto g).
2. Non appena viene confermata ufficialmente la presenza della malattia in un'azienda, sono adottate le seguenti misure, oltre a quelle elencate al punto 1 :
 - a) tutti i volatili presenti nell'azienda sono immediatamente abbattuti in loco ; le carcasse e le uova sono distrutte ; le operazioni di cui sopra devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia ;
 - b) tutti i materiali e i rifiuti che potrebbero essere contaminati sono distrutti o sottoposti a un trattamento che garantisca la distribuzione di qualsiasi virus eventualmente presente ;
 - c) le carni dei volatili macellate durante il periodo presunto di incubazione della malattia sono individuate e distrutte ;
 - d) le uova da cova deposte durante il periodo presunto di incubazione sono individuate e distrutte ; i pulcini già nati da tali uova sono posti sotto controllo ufficiale ;
 - e) al termine delle operazioni di abbattimento e di distruzione, i fabbricati sono accuratamente puliti e disinfettati ;
 - f) nell'azienda non devono essere reintrodotti volatili per almeno 21 giorni dal termine delle operazioni di disinfezione.
3. Le operazioni di cui al paragrafo 2 possono essere limitate alle parti dell'azienda che formano un'unità epidemiologica, purché siano rispettate le condizioni necessarie ad evitare la diffusione della malattia alle unità non contaminate dell'azienda.
4. Attorno ai focolai confermati della malattia vengono delimitate una zona di protezione di almeno 3 km di raggio e una zona di sorveglianza di almeno 10 km di raggio. In tali zone restano in vigore misure di isolamento e di controllo dei movimenti dei volatili per almeno 21 giorni dal termine delle operazioni di disinfezione nell'azienda contaminata. Prima di sospendere tali misure, le autorità procedono alle opportune indagini e alla raccolta di campioni nelle aziende al fine di stabilire che la malattia non è più presente nella regione interessata.
5. Le operazioni elencate nel presente allegato devono essere effettuate dalle autorità veterinarie ufficiali o sotto il loro controllo.

*ALLEGATO D***GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO FIGURARE NEL CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI CARNI FRESCHE DI POLLAME PROVENIENTI DA PAESI TERZI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 3 DELLA DECISIONE 93/342/CEE**

I volatili da cui sono ottenute le carni :

- a) i) non sono stati vaccinati con vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all'allegato B, punto 2 della decisione 93/342/CEE (*), oppure
 - ii) sono stati vaccinati con vaccini non conformi ai criteri particolari di cui all'articolo B della decisione 93/342/CEE non meno di 30 giorni prima della macellazione (*), e
- b) alla macellazione sono stati sottoposti, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ogni branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4 e
- c) durante i 30 giorni precedenti la macellazione non sono venuti a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).

(*) Cancellare la voce inutile.

ALLEGATO E**GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO FIGURARE NEL CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI VOLATILI VIVI O DI UOVA DA COVA PROVENIENTI DA PAESI TERZI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 4 DELLA DECISIONE 93/342/CEE**

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all'allegato B della decisione 93/342/CEE non sia vietato in^(*),

- i volatili vivi (**)
- i volatili riproduttori da cui sono state ottenute le uova da cova (**)/ i pulcini di un giorno (**)
- a) i) non sono stati vaccinati con tali vaccini da almeno 12 mesi (**), oppure
 - ii) sono stati vaccinati con tali vaccini tra i 12 mesi e i 60 giorni precedenti la spedizione (**) o la raccolta delle uova da cova (**), nel qual caso i volatili del branco di provenienza sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione o la raccolta delle uova, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4 (**);
- b) durante i periodi di 12 mesi o di 60 giorni di cui alla lettera a), punti i) o ii), non sono venuti a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a), punti i) o ii);
- c) durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera a), punto ii), sono stati isolati sotto controllo ufficiale nell'allevamento di origine;
- d) per quanto concerne le esportazioni di pulcini di un giorno, le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatorio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano le condizioni di cui sopra.

ALLEGATO F**GARANZIE SUPPLEMENTARI CHE DEVONO FIGURARE NEL CERTIFICATO SANITARIO PER L'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI CARNI FRESCHE DI POLLAME PROVENIENTI DA PAESI TERZI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 4 PARAGRAFO 4 DELLA DECISIONE 93/342/CEE**

Benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all'allegato B della decisione 93/342/CEE non sia vietato in^(*), il pollame da macello da cui è stata ottenuta la carne

- a) i) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi (**), oppure
 - ii) è stato vaccinato con tali vaccini tra i 12 mesi e i 30 giorni precedenti la macellazione, nel qual caso i volatili dell'allevamento di provenienza sono stati sottoposti al momento della macellazione, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4 (**), e
- b) durante i periodi di 12 mesi o di 30 giorni di cui alla lettera a), punti i) o ii), non è venuto a contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) punti i) o ii).

^(*) Nome del paese d'origine.

^(**) Cancellare la voce inutile.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria e recante
seconda modifica della decisione 93/242/CEE

(93/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

considerando che in Bulgaria è stata confermata l'esistenza di un focolaio di afta epizootica;

considerando che la presenza dell'afta epizootica in Bulgaria costituisce una grave minaccia per gli allevamenti degli Stati membri in seguito agli scambi e alle importazioni di animali vivi e dei loro prodotti;

considerando che è dunque necessario vietare l'importazione e il transito di animali vivi delle specie sensibili e l'importazione di tutti i prodotti ottenuti da tali specie provenienti dalla Bulgaria;

considerando che esigenze di chiarezza inducono ad escludere la Bulgaria dal campo d'applicazione della decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in conside-

razione dell'afta epizootica⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 93/335/CEE⁽⁷⁾;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano l'introduzione nel territorio della Comunità di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari o provenienti dal territorio della Bulgaria.
2. Gli Stati membri non spediscono in altri Stati membri, attraverso il territorio della Bulgaria, animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o altri artiodattili.

Articolo 2

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili, originari del territorio della Bulgaria.

Articolo 3

Nell'allegato B della decisione 93/242/CEE della Commissione è espunta la parola « Bulgaria ».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.⁽²⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 140.